**REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI ASSENZA/PENDENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI**

La richiesta di certificato può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e va fatta nel rispetto delle seguenti indicazioni:

**PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O LORO CONTROLLATE**

Per i fallimenti dichiarati, i concordati preventivi, le liquidazioni coatte amministrative e le amministrazioni controllate, le pubbliche amministrazioni devono accreditarsi a titolo gratuito sul sito [https://verifichepa.infocamere.it](https://verifichepa.infocamere.it/), e chiedere attraverso il predetto portale il rilascio del relativo certificato. **Qualsiasi richiesta in tal senso non verrà evasa dalla cancelleria Fallimentare.**

Per la fase pre-fallimentare, ovvero per i fallimenti non ancora dichiarati,  la richiesta dei relativi certificati va presentata alla cancelleria Fallimentare, esclusivamente tramite PEC, scrivendo a fallimentare.tribunale.rimini@giustiziacert.it.

In virtù dell'obbligo di dematerializzazione, **ogni richiesta non inviata via PEC non verrà evasa dalla cancelleria Fallimentare.**

PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DEBBANO RICHIEDERE IL CONTROLLO EX ART. 71 DPR 445/2000 SULLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ARTT. 46 E 47 STESSO DPR SI FA PRESENTE CHE IL TRIBUNALE NON RILASCIA ALCUNA CERTIFICAZIONE A DECORRERE **DAL 01/01/2020** E CHE LA STESSA PUO' ESSERE OTTENUTA ACCREDITANDOSI AL SITO <https://verifichepa.infocamere.it>

**SOGGETTI PRIVATI**

Il rilascio dei certificati relativi alle procedure concorsuali *definite* (**uniche di pertinenza di tali soggetti)**qualifallimenti dichiarati, i concordati preventivi, le liquidazioni coatte amministrative e le amministrazioni controllate, è di competenza della Camera di Commercio, tenutaria del Registro Imprese; per ulteriori informazioni s'invita a consultare il portale web [https://www.registroimprese.it](https://www.registroimprese.it/)

Tale portale è collegato ad una banca dati nazionale, il che assicura, attraverso la certificazione rilasciata da CCIAA, l'inesistenza di procedure concorsuali in riferimento all'intero territorio dello Stato. Per contro, il certificato emesso dal Tribunale è rilasciato accedendo ad una banca dati limitata al territorio di competenza dell'ufficio giudiziario (provincia di Rimini). Ciò implica che l'inesistenza di procedure concorsuali attestata dal Tribunale sia di fatto una certificazione parziale, poichè riferita ad un ambito territoriale ristretto e che, qualora si volesse ottenere una certificaizone valevole per tutto il territorio dello Stato, si dovrebbero chiedere tanti certificati quanti sono i tribunali italiani.

Qualora comunque l'interessato intenda rivolgersi al Tribunale, dovrà recarsi di persona in Cancelleria Fallimentare, munito delle marche da bollo come segue.

**COSTI ://**

 2 marche da bollo da € 16,00

 1 marca da bollo da €  3,92 senza urgenza, e una marca da bollo da € 11,76 con urgenza.

Tali indicazioni sono dettate da alcune normative vigenti che qui si riportano:

**legge 580/93 art. 8,** istituzione del registro delle Imprese;

**d.l. 219/16 di modifica alla legge 580/93,** per cui l’ufficio delle Camera di Commercio provvede alla tenuta del registro Imprese sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti e nominati tra quelli assegnati alla sezione specializzata dal Presidente del Tribunale;

**d.l. 5/06 art. 47,** abolizione del pubblico registro dei falliti e conseguente trasferimento della funzione di pubblica notizia alle Camere di Commercio presso cui confluiscono tutti i dati a livello nazionale in applicazione **dell’art. 16 ultimo comma, e 17 comma 2° e 3° della L.F. n. 267/42.**

**Legge di (stabilità) 183/11 art.15,** decertificazione nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati per cui Infocamere per conto dele Camere di Commercio ha realizzato un apposito portale denominato “VerifichePa”, riservato alle Pubbliche Amministrazioni, il quale consente la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel registro.

**d.l. 82/05 art. 6 comma 1-bis**, comunicazioni telematiche tra gli stessi soggetti Pubbliche Amministrazioni.

Rimini 13/12/2019

Aggiornato al 09/10/23 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Funzionario Marco Caione